



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 25 Marzo 2011

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

RIUNIONE VENERDÌ 25 MARZO 2011

1) Reclamo Sig. Stefano SANDERRA

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di € 1.500,00;
- della squalifica per 4 gare;

inflitte al reclamante seguito gara Latina/Pomezia del 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 1247DIV dell'1.3.2011)

2) Reclamo GIULIANOVA CALCIO s.r.l.

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Giulianova/Chieti del 6.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV dell'8.3.2011)

3) Reclamo SPEZIA CALCIO

avverso le sanzioni:

- della squalifica al calc. Cintoi Nicola fino al 31.5.2011;
- della squalifica al calc. Grasselli Alessandro fino al 31.5.2011,

seguito gara - Torneo Viareggio Cup - Coppa Carnevale 2011 - Napoli/Spezia del 26.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 9.3.2011)

La C.G.F. separa preliminarmente il reclamo in due distinti appelli, li **ACCOGLIE PARZIALMENTE** e, per l'effetto:

- limita al 30 aprile 2011 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cintoi Nicola;
- limita al 30 aprile 2011 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Grasselli Alessandro.

- 4) **Reclamo Calc. KRASSIMIR CHOMAKOV** **ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflittagli seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 30, IV comma, Statuto Federale, ed all'art. 94, II comma, N.O.I.F., (n. 5050/905 pf09-10/AM/ma del 10.2.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 15.3.2011)
- 5) **Reclamo U.S. CREMONESE S.p.A.** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto:
avverso le sanzioni:
- dell'inibizione per mesi 6 al Sig. Turotti Sandro, Direttore Generale;
- dell'ammenda di € 5.000,00 alla reclamante;
inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 91, comma 2, N.O.I.F., ed in riferimento all'art. 16 dell'Accordo Collettivo (n. 5050/905 pf09-10/AM/ma del 10.2.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 15.3.2011)
- riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Turotti Sandro a mesi 4;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a € 3.000,00.
- 6) **Reclamo FOLIGNO CALCIO** **INAMMISSIBILE**
avverso la sanzione dell'ammonizione con diffida inflitta al calciatore Sciaudone Daniele seguito gara Siracusa/Foligno del 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011)
- 7) **Reclamo A.C. MONZA BRIANZA**
avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Gambadori Alessandro seguito gara Monza/Salernitana del 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011)
La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento.